

## Il diritto vissuto per il riconoscimento dell'identità di genere. Una rassegna della giurisprudenza di merito (2015-2024)

Giacomo Mingardo\*

AN ANALYSIS OF GENDER IDENTITY RECOGNITION IN COURT RULINGS ON THE MERITS (2015-2024)

ABSTRACT: The objective of this study is to examine the evolution of Italian Court rulings on the merits regarding the recognition of gender identity in the decade from 2015 to 2024. The analysis concentrates on the application by trial judges of the interpretive principles established by the Court of Cassation and the Constitutional Court concerning the mandatory requirement for sex reassignment surgery and the continuity of affective relationships. Moreover, the study analyses rulings on issues not expressly covered by Law 164/1982, including the choice of name and the issue of minors' access to the proceeding. The objective is to demonstrate the alignment of lower court jurisprudence with the guidance provided by the higher courts and its contribution in addressing any interpretive gaps, thereby enhancing the protection of the fundamental rights of transgender individuals.

KEYWORDS: Gender identity; Court rulings on the merits; trans; legal gender identity recognition; fundamental rights

ABSTRACT: Il presente lavoro si propone di esaminare l'evoluzione della giurisprudenza di merito italiana relativa al riconoscimento dell'identità di genere nel decennio 2015-2024. L'analisi si concentra sull'applicazione, da parte dei giudici di primo e di secondo grado, dei principi interpretativi affermati dalla Corte di cassazione e dalla Corte costituzionale in merito all'obbligatorietà degli interventi chirurgici per ottenere la rettificazione anagrafica del sesso biologico e alla continuità dei rapporti affettivi. Sono inoltre esaminate le pronunce riguardanti aspetti non espressamente disciplinati dalla legge n. 164 del 1982, quali la scelta del nome e l'accesso dei minori al procedimento di rettificazione. Lo studio mira a evidenziare l'allineamento della giurisprudenza di merito con le indicazioni delle Corti superiori e il ruolo della giurisprudenza nel colmare eventuali lacune interpretative, ampliando così la tutela dei diritti fondamentali delle persone trans.

---

\* *Assegnista di ricerca in Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli studi di Milano. Mail: [giacomo.mingardo@unimi.it](mailto:giacomo.mingardo@unimi.it). Contributo scritto nell'ambito del progetto Prin MUR PNRR 2022 T.R.A.N.S., Transsexuals' Rights and Administrative Procedure for Name and Sex Rectification", finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU. PRIN 2022 PNRR prot. n. P2022AAER4. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi. Contributo sottoposto a doppio referaggio anonimo. Contributo sottoposto a doppio referaggio anonimo.*

PAROLE CHIAVE: Identità di genere; giurisprudenza di merito; trans; procedimento di rettifica; diritti fondamentali

SOMMARIO: 1. Il quadro iniziale di partenza – 2. Oltre la chirurgia: l'accertamento dei (nuovi) criteri per il riconoscimento dell'identità di genere – 3. La continuità giuridica dei legami affettivi dal matrimonio all'unione civile...e viceversa – 4. Quello che la legge non dice: la scelta del prenome e il caso del minore d'età – 5. Considerazioni conclusive

## 1. Il quadro iniziale di partenza

Il riconoscimento legale dell'identità di genere della persona trans si ottiene necessariamente attraverso il procedimento giudiziale designato dalla legge n. 164 del 1982 e dal d.lgs. n. 150 del 2011. Il legislatore ha stabilito i requisiti e le modalità per poter affermare il proprio genere e poter rettificare così il sesso e il nome indicato sull'atto di nascita.

Il presente contributo si concentrerà sulla giurisprudenza di merito<sup>1</sup> – con alcune limitate incursioni nelle pronunce di legittimità e di costituzionalità<sup>2</sup> – nel periodo di tempo che si estende dai giudizi che decorrono dal 2015 fino alle ultime pronunce del giugno del 2024<sup>3</sup>.

Tale intervallo temporale presenta alcune caratteristiche di omogeneità tali da permettere un'analisi approfondita in materia. Anzitutto, è stato contraddistinto solamente da due interventi legislativi sulla normativa volta ad assicurare il riconoscimento dell'identità trans: la legge n. 76 del 2016 istitutiva delle unioni civili e delle convivenze registrate e il successivo d.lgs. n. 149 del 2022 di riforma del processo civile. Adottando una prospettiva diacronica, tali interventi, pur risultando importanti, sono piuttosto marginali e poco incisivi rispetto al procedimento di rettifica di attribuzione di sesso. Il primo, infatti, interviene limitatamente agli effetti del percorso di affermazione di genere all'interno di una coppia già sposata o unita civilmente; il secondo modifica la disciplina processuale applicabile solamente per quei giudizi instaurati dopo il 28 febbraio 2023. La disciplina sostanziale (e la *ratio perseguita*) risultano pressoché immutate durante il periodo preso in considerazione e pertanto la cornice normativa rimane quella delineata dal combinato disposto della legge n. 164 del 1982 e del d.lgs. n. 150 del 2011.

<sup>1</sup> Dal punto di vista metodologico, i testi delle sentenze sono stati reperiti principalmente nella banca dati DeJure. Al fine di garantire una maggiore completezza dell'analisi, sono state integrate le pronunce rinvenibili su One Legale, ForoPlus e la Banca Dati di Merito. Per tale motivo, le sentenze citate devono essere considerate reperibili in DeJure, salvo diversa indicazione bibliografica.

<sup>2</sup> Non sarà possibile trattare l'apporto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo benché nell'ambito del riconoscimento legale dell'identità trans siano state pronunciate sentenze rilevanti. Per una disamina delle pronunce in questione si rimanda a A.C. VISCONTI, *Oltre la "logica binaria"...L'identità di genere tra vecchie e nuove prospettive*, in *federalismi.it*, 15, 2023, 265-273 e alla relativa bibliografia.

<sup>3</sup> Una prima ricerca riguardante le pronunce dei tribunali nel biennio successivo alle sentenze del 2015 della Corte di cassazione e della Corte costituzionale è stata svolta da A. SCHUSTER, *La rettifica di sesso: criticità persistenti*, in *Osservatorio costituzionale*, 13 luglio 2017.

Una disamina della giurisprudenza precedente al periodo considerato è condotta in A. LORENZETTI, *Diritti in transito. La condizione giuridica delle persone transessuali*, Milano, 2013, *passim*.

Ma vi è anche una ragione più rilevante per dover considerare la giurisprudenza di merito nel periodo che intercorre tra il 2015 e il 2024. Tale lasso di tempo è immediatamente successivo a importanti pronunce delle Corti apicali che hanno inciso sul procedimento di rettificazione e sui diritti fondamentali delle persone trans. Al fine di delineare compiutamente il quadro iniziale di partenza, occorre richiamare brevemente tali pronunce, suddividendole in base all'argomento trattato.

La prima coppia di sentenze ha avuto a oggetto un aspetto centrale della vita delle persone trans: la necessità di modifica chirurgica degli organi sessuali primari per ottenere la rettificazione anagrafica del sesso biologico. Invero, sia la legge n. 162 del 1984, sia il successivo d.lgs. n. 150 del 2011 sul punto erano piuttosto ambigui, prescrivendo che il tribunale autorizzava con sentenza passata in giudicato la modifica mediante trattamento medico-chirurgico degli organi sessuali «quando risulta[va] necessario». Si erano affermati così due orientamenti contrapposti, sia in giurisprudenza sia in dottrina, circa l'obbligatorietà degli interventi demolitivi-ricostruttivi degli organi sessuali primari al fine di poter ottenere una sentenza di rettificazione del nome e del sesso: alcuni accoglievano una lettura costituzionale della norma, considerando tali interventi solamente eventuali; altri li ritenevano un presupposto ineludibile da soddisfare<sup>4</sup>.

Il contrasto è stato risolto in prima battuta dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 15138 del 2015 a favore dell'interpretazione meno invasiva e incisiva sul corpo delle persone<sup>5</sup>. Il testo delle norme, a parere dei giudici di legittimità, non imponeva alcun obbligo di intervento chirurgico. Al contrario, alla luce dei principi costituzionali e sovranazionali era doverosa una lettura in grado di conciliare il diritto all'integrità psico-fisica con i contrapposti interessi pubblici alla chiarezza nell'identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche. Pertanto, l'intervento chirurgico sugli organi sessuali primari era da intendersi quale passaggio solamente eventuale laddove fosse funzionale al raggiungimento del pieno benessere psico-fisico della persona. L'affermazione del proprio genere risultava così un percorso «individuale e certamente non standardizzabile»<sup>6</sup> e la cui tappa finale è rappresentata da un vaglio rigoroso della serietà, univocità e irreversibilità della scelta da parte del giudice, riscontrabili dalla documentazione dei trattamenti medici e psicoterapici eseguiti e anche dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, disposta laddove necessario.

La medesima interpretazione è stata ribadita e legittimata anche dalla Corte costituzionale pochi mesi dopo mediante una sentenza interpretativa di rigetto, la n. 221 del 2015<sup>7</sup>. I giudici costituzionali hanno sottolineato che la lettura fornita dalla Corte di cassazione consentiva di mettere in luce «il ruolo di garanzia del diritto all'identità di genere, come espressione del diritto all'identità personale [...] e, al tempo stesso, di strumento per la piena realizzazione del diritto, dotato anch'esso di copertura costituzionale, alla salute»<sup>8</sup>. La stessa legge n. 164 del 1982 prendeva in considerazione

<sup>4</sup> Cfr. A. LORENZETTI, *Diritti in transito*, cit., 54 ss. La stessa Autrice ha definito tale giurisprudenza «disomogenea e rapsodica» in EAD., *Corte costituzionale e transessualismo: ammesso il cambiamento di sesso senza intervento chirurgico ma spetta al giudice la valutazione*, in *Quaderni costituzionali*, 4, 2015, 1006.

<sup>5</sup> La sentenza è stata commentata in dottrina da G. MAESTRI, *Cambio di sesso senza intervento sui genitali: dalla Cassazione "Con juicio, pero adelante"*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 3, 2015, 209 ss.

<sup>6</sup> Corte di cass. sent. n. 15138 del 2015.

<sup>7</sup> Per un approfondimento si rinvia a C.M. REALE, *Corte costituzionale e transgenderismo: l'irriducibile varietà delle singole situazioni*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*; 1, 2016, 283 ss.

<sup>8</sup> Corte cost. sent. n. 221 del 2015.

«l'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive»<sup>9</sup>, non prescrivendo i trattamenti necessari per addivenire alla sentenza di rettificazione, ma coerentemente con i valori costituzionali la scelta era rimessa al singolo individuo all'interno di un percorso in cui era assistito da medici e specialisti. Al giudice veniva demandato «un rigoroso accertamento delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo»<sup>10</sup>. In tal senso, l'intervento chirurgico sugli organi sessuali primari non doveva intendersi quale prerequisito da soddisfare per accedere al procedimento di rettificazione, ma solo uno dei possibili mezzi per realizzare il benessere psicofisico della persona e per tale motivo doveva essere autorizzato dal giudice in relazione alla necessità del singolo caso concreto.

La seconda coppia di sentenze, intervenute in stretta successione (rispettivamente nel 2014 e nel 2015), ha riguardato, invece, un profilo collaterale al completamento del percorso di affermazione di genere da parte delle persone trans: la continuità del vincolo giuridico-affettivo che le lega al proprio partner. La disciplina legislativa prevedeva infatti il c.d. divorzio imposto ossia lo scioglimento automatico del matrimonio (o la cessazione degli effetti civili) al passaggio in giudicato della sentenza che disponeva la rettificazione del sesso.

Tale previsione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale n. 170 del 2014 alla luce dell'art. 2 Cost. a causa della rigida alternativa offerta alla persona trans. Il riconoscimento di un aspetto particolarmente importante della propria identità personale comportava infatti la perdita totale degli aspetti giuridici del rapporto di coppia che, invece, si voleva mantenere. Secondo la Corte, benché non fosse possibile conservare il vincolo matrimoniale dato l'interesse statale a non modificare il carattere eterosessuale del matrimonio, l'ordinamento doveva tutelare la continuità giuridica dei legami affettivi prevedendo delle forme di convivenza registrata così da evitare condizioni in cui il vincolo precedente fosse totalmente sacrificato. A tale sentenza, ha fatto seguito la pronuncia n. 8097 del 2015 della Corte di cassazione, la quale ha applicato il principio di diritto espresso al caso concreto in attesa dell'intervento del legislatore. I giudici di Cassazione hanno ritenuto che l'unica opzione possibile fosse quella di estendere il vincolo matrimoniale anche alla coppia divenuta omosessuale in seguito alla sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso sino all'entrata in vigore di un istituto giuridico in grado di tutelare i diritti e i doveri della coppia<sup>11</sup>.

Emerge chiaramente da questa breve disamina la portata innovativa di tali sentenze. Ciononostante, non è solo quest'ultimo aspetto a giustificare la necessità di considerare tali decisioni quali punto di partenza dell'indagine. Tali pronunce, infatti, hanno lasciato anche alcuni nodi irrisolti<sup>12</sup>, di cui si darà

<sup>9</sup> *Ibidem*.

<sup>10</sup> *Ibidem*.

<sup>11</sup> Per una disamina maggiormente approfondita delle due sentenze si rinvia a C.P. GUARINI, *Tra "divorzio imposto" e "matrimonio a tempo". Osservazioni a margine delle sentenze n. 170 del 2014 della Corte costituzionale e n. 8097 del 2015 della Corte di cassazione, I sezione civile*, in *Rivista AIC*, n. 2, 2016, 6 ss.

<sup>12</sup> Tale criticità sono state attentamente registrate dalla dottrina. Sul punto si veda A. LORENZETTI, *Il cambiamento di sesso secondo la Corte costituzionale: due nuove pronunce (nn. 180 e 185 del 2017)*, in *Studium Iuris*, 4, 2018, 452-454; N. POSTERARO, *Transsexualismo, rettificazione anagrafica del sesso e necessità dell'intervento chirurgico sui caratteri sessuali primari: riflessioni sui problemi irrisolti alla luce della recente giurisprudenza nazionale*, in *Rivista italiana di medicina legale*, 4, 2017, spec. 1362 ss.; P.I. D'ANDREA, *La sentenza della Corte costituzionale sulla rettificazione anagrafica del sesso: una risposta e tanti nuovi interrogativi*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1, 2016, 268-272.

conto nel corso della trattazione, con i quali i giudici di primo e secondo grado si sono dovuti confrontare. Lo studio della giurisprudenza di merito permette così di esaminare come la normativa in materia è stata applicata, come sono state recepite le interpretazioni fornite dalle Corti apicali e quali soluzioni sono state adottate. A ciò si aggiunga che le pronunce dei tribunali e delle corti d'appello non solo consentono di poter rintracciare gli eventuali contrasti interpretativi e gli orientamenti giurisprudenziali che contribuiscono a formare il diritto vivente, ma forniscono altresì l'opportunità di poter registrare le evoluzioni culturali e sociali sul tema.

## 2. Oltre la chirurgia: l'accertamento dei (nuovi) criteri per il riconoscimento dell'identità di genere

L'indagine non può che partire dal cuore del riconoscimento delle identità trans, cioè i presupposti per l'ottenimento della sentenza di rettificazione.

Le argomentazioni dei giudici costituzionali e di legittimità sono state accolte di buon grado tanto che l'impostazione delineata dalle due Corti apicali segna uno spartiacque nelle decisioni. Le pronunce discusse prima del mese di luglio del 2015 – data del deposito della sentenza della Corte di cassazione – ritengono il procedimento distinto in due differenti fasi, l'una consequenziale all'altra<sup>13</sup>; quelle invece decise dopo tale data non mostrano alcun dubbio sull'eventualità dell'intervento chirurgico sugli organi primari e sulla possibile contestualità delle domande di autorizzazione all'intervento di normoconformazione e di rettifica dei dati anagrafici<sup>14</sup>.

Alcuni giudici riconoscono di seguire un orientamento di segno opposto rispetto alle proprie stesse precedenti pronunce. È il caso della pronuncia del Tribunale di Pistoia<sup>15</sup> che ritorna su una sentenza decisa nel 2013 nei confronti della stessa parte attrice. Quest'ultima, dopo aver ottenuto l'autorizzazione a eseguire interventi demolitivi-ricostruttivi, si era sottoposta ad annessiectomia, rimozione dell'utero, e mastectomia bilaterale, rimozione del seno. Tuttavia, il successivo ricorso per poter ottenere la rettificazione anagrafica era stato respinto sulla base che l'accoglimento della domanda fosse possibile solamente nei casi in cui fosse stata effettuata anche un'operazione di ricostruzione degli organi genitali al fine di conferire al soggetto l'apparenza del sesso opposto<sup>16</sup>. Alla luce dell'interpretazione fornita dalle Corti apicali, il tribunale muta il proprio orientamento e accoglie il nuovo ricorso. È interessante notare come il collegio giudicante chiarisca come non sia d'ostacolo la precedente statuizione dal momento che «il procedimento in tema di identità di genere [...] avendo ad oggetto una materia naturalisticamente soggetta a cambiamento, sia connotato dal c.d. giudicato "*rebus sic stantibus*"»<sup>17</sup>. Più in generale, il nuovo corso inaugurato dalle sentenze interpretative del 2015 ha come effetto quello di consentire la rettifica anagrafica nei confronti di tutte quelle persone

<sup>13</sup> Tribunale di Monza, 25 marzo 2015, n. 874; Tribunale di Monza, 26 marzo 2015, n. 893.

<sup>14</sup> Tribunale di Bari, 14 dicembre 2015, n. 5467; Tribunale di Catania, 17 febbraio 2015, n. 5099.

<sup>15</sup> Tribunale di Pistoia, 15 aprile 2016, n. 346.

<sup>16</sup> *Ibidem*. Il riferimento è a Tribunale di Pistoia, 7 ottobre 2013, n. 974 come si ricava dal testo della motivazione.

<sup>17</sup> *Ibidem*.

che, pur avendo ottenuto in passato una sentenza di autorizzazione alla modifica chirurgica degli organi sessuali, non avevano effettuato l'intervento per motivi personali e/o medici<sup>18</sup>.

Nonostante l'applicazione da parte dei giudici di merito dei principi dettati dalla Corte di cassazione e dalla Corte costituzionale<sup>19</sup>, a pochi anni di distanza, però, la questione dell'obbligatorietà dell'intervento chirurgico ritorna alla Corte costituzionale da parte di due tribunali di merito. I giudici di Trento<sup>20</sup> e di Avezzano<sup>21</sup> hanno sollevato questione di legittimità costituzionale, criticando, seppur da punti di vista diametralmente opposti, l'interpretazione fornita dalle due Corti. Il Tribunale di Trento riteneva mediante due distinte ordinanze che la richiesta di modifiche agli organi sessuali per poter ottenere la sentenza di rettificazione fosse contrario alla Costituzione. Il riconoscimento del diritto all'identità di genere doveva avvenire, nell'ottica del giudice *a quo*, senza la dimostrazione dell'intervenuta modificazione dei caratteri sessuali. Ben più severe sono state le argomentazioni avanzate dal Tribunale di Avezzano, il quale riteneva che l'assenza di un obbligatorio intervento sugli organi genitali primari ai fini della rettifica anagrafica generasse un numero indefinito di generi. Inoltre, la modifica dei soli organi sessuali secondari non garantiva alcuna certezza della definitiva transizione. Si ledeva perciò il duopolio uomo/donna e l'interesse della maggioranza a conservare la distinzione binaria della società, ponendo così un obbligo di riconoscimento privo di qualsiasi fondamento costituzionale.

Entrambe le prospettazioni dei giudici *a quibus* sono rigettate: la Corte dichiara non fondata la prima questione con la sentenza n. 180 del 2017 e inammissibile con l'ordinanza n. 185 del 2017 la seconda<sup>22</sup>. Se da un lato, è escluso che «il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione»<sup>23</sup>, dall'altro lato è ribadito con forza che la disciplina in questione «è volta a regolare una realtà che, prima ancora che nel diritto, esiste nella natura»<sup>24</sup>, realtà che in base al dovere di solidarietà deve essere accettata e tutelata dalla società. I giudici costituzionali riaffermano il proprio orientamento interpretativo, escludendo che l'intervento chirurgico sugli organi primari possa costituire prerequisito per la rettifica anagrafica. Ribadiscono, però, anche la necessità di un accertamento rigoroso sulla serietà e univocità dell'intento e dell'avvenuta transizione nel genere opposto e in questa prospettiva il procedimento giudiziale rappresenta il luogo idoneo in cui bilanciare le varie istanze in gioco.

<sup>18</sup> Cfr. Tribunale di Prato, 11 febbraio 2017, n. 2; Tribunale di Pavia, 17 gennaio 2018, n. 116 in cui l'operazione, autorizzata nel 2011, non era stata effettuata a causa dell'obesità del paziente; Tribunale di Milano, 11 luglio 2019, n. 6914 in cui la parte attrice, autorizzata nel 2005, dichiara di non essersi sottoposta a tali procedure dal momento che aveva maturato un proprio equilibrio interiore.

<sup>19</sup> In tal senso si è espresso C.P. GUARINI, «Maschio e femmina li credè»...o, forse, no. *La Corte costituzionale ancora sulla non necessità di intervento chirurgico per la rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso*, in *federalismi.it*, 8, 2018, 16.

<sup>20</sup> Ordinanza di rinvio del 8 aprile 2015, n. 174 pubblicata in G.U. 16 settembre 2015, n. 37 e ordinanza di rinvio del 28 aprile 2015, n. 211 pubblicata in G.U. 21 ottobre 2015, n. 42. Occorre segnalare che entrambe le ordinanze sono state sollevate prima del deposito della sentenza n. 221 del 2015 della Corte costituzionale.

<sup>21</sup> Ordinanza di rinvio del 12 gennaio 2017, n. 58 pubblicata in G.U. 26 aprile 2017, n. 17.

<sup>22</sup> Cfr. Sul profilo della tipologia di pronunce adottate si sofferma in particolare T. MANNELLA, *Sulla tecnica decisoria adottata dalla Corte costituzionale in occasione di due recenti pronunce in tema di rettificazione di attribuzione di sesso*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 4, 2017, 1680 ss.

<sup>23</sup> Corte cost., sent. 180 del 2017, punto n. 5.2 del *Considerato in diritto*.

<sup>24</sup> Così Corte cost., ord. 185 del 2017.

In seguito a tali pronunce, i giudizi di merito si conformano all'interpretazione fornita e applicano pedissequamente il modello delineato. Si possono registrare alcune variazioni nel tentativo di definire o rendere esplicito il concetto di identità di genere e il relativo diritto al fine di rafforzare l'impianto argomentativo della decisione<sup>25</sup>. Tuttavia, anche laddove il diritto all'identità è definito come «[...] un diritto soggettivo, che non è suscettibile di bilanciamento neanche con un ipotetico interesse pubblico alla definizione certa dei generi»<sup>26</sup> oppure «[è] da declinarsi nel senso che ogni persona ha diritto di scegliere la propria identità sessuale, femminile o maschile, a prescindere dal dato biologico»<sup>27</sup>, in realtà i giudizi non si discostano dal quadro tracciato. Anzi emerge sempre la necessità che l'attore (o la attrice) nell'agire per ottenere la rettificazione e l'autorizzazione alla modifica chirurgica non solo abbia maturato l'intima convinzione di appartenere all'altro genere, ma che vi sia stata anche un'espressione e manifestazione coerente nella vita sociale e di relazione<sup>28</sup>.

Pressoché unanime è il giudizio che tale "esteriorizzazione" non debba avvenire obbligatoriamente attraverso la chirurgia degli organi sessuali primari, se non nei casi in cui tale intervento sia funzionale al perseguimento del benessere psicofisico della persona. Le sentenze accolgono così la domanda di autorizzazione all'intervento laddove sia espressamente suggerito (o indicato) dagli psicologi o dai medici nella documentazione presentata<sup>29</sup>. Ed è interessante sottolineare che non è emersa alcuna pronuncia in cui è stato disatteso il responso medico-psicologico degli esperti da parte dell'autorità giudiziaria. Ne risulta così che il giudice si rivela essere un mero supervisore e garante della procedura, lasciando la determinazione del benessere psico-fisico alla relazione terapeutica medico-paziente<sup>30</sup>. Ciò ha determinato addirittura che in rari casi gli stessi giudici abbiano autorizzato

<sup>25</sup> Cfr. Tribunale di Bari, 10 marzo 2016, n. 1335 in cui si dichiara che «l'identità di genere, [è] costituita dalle tre componenti, rispettivamente, del corpo, dell'autopercezione, e del ruolo sociale. Ne deriva l'erroneità di un approccio ermeneutico che presti attenzione, esclusivamente, al dato squisitamente biologico della corporeità, atteso che l'apparenza fisica non può e non deve essere disgiunta dalla "autopercezione", da un lato, e, dall'altro, dalla relazione che l'individuo sviluppa con la società e con le sue norme comportamentali concernenti la sfera della sessualità» Tale affermazione è ribadita anche da Tribunale di Bari, 31 ottobre 2016, n. 5577; Tribunale di Bari, 22 maggio 2017, n. 2642; Tribunale di Bari, 07 febbraio 2019, n. 585. Inoltre, Tribunale di Perugia, 21 settembre 2020, n. 994 e dello stesso Tribunale sent. del 27 gennaio 2021, n. 161 in cui si opera una distinzione tra transessualismo e transgenderismo.

<sup>26</sup> Tribunale di Macerata, 30 maggio 2018, n. 665.

<sup>27</sup> Tribunale di Milano, 28 maggio 2019, n. 5083. Espressione ribadita poi anche in altre pronunce dello stesso tribunale quali *ex multis* Tribunale di Milano, 11 dicembre 2020, n. 8252; Tribunale di Milano, 14 marzo 2023, n. 2065 e dal Tribunale di Pistoia, 17 agosto 2020, n. 632; Tribunale di Pistoia, 21 aprile 2023, n. 302.

<sup>28</sup> L'obiettivo sembra essere quello indicato da A. LORENZETTI, *Il cambiamento di sesso*, cit., 452 di «[...] escludere il cambiamento di sesso a fronte di ambizioni velleitarie e non costruite sulla dimensione identitaria che "chiede" un riallinearsi fra psiche e soma».

<sup>29</sup> Tribunale di Vicenza, 07 agosto 2020, n. 1342; Tribunale di Torino, 25 gennaio 2023, n. 313.

<sup>30</sup> A riprova di quanto affermato, si veda Tribunale di Novara, 27 novembre 2018, n. 1087. La pronuncia è l'unico caso reperito di negata autorizzazione. Il giudice non ha accolto la domanda dell'attrice sulla base della contrarietà espressa dalla psicologa all'intervento. Cfr. in dottrina, G. APRILE, G.C. MALGIERI, F. PALAZZI, *Transessualismo e identità di genere: sviluppi dinamici di una originaria staticità? Considerazioni giuridiche, mediche e filosofiche*, in *Rivista di medicina legale*, 1, 2016, 75 avevano sostenuto che già la sentenza della Corte di cassazione n. 15138 del 2015 avesse spostato «la funzione giudiziale in materia da decisionale *de facto* a ratificante: non risultando più vincolante l'intervento, la libertà di riconciliarsi con la propria identità di genere è pienamente nelle mani dell'individuo e non più limitata da una autorizzazione giudiziale funzionale al godimento di tale libertà. Nell'invertire il nesso di implicazione logica, il magistrato è garante e non più

all'intervento chirurgico o in assenza di apposita domanda giudiziale<sup>31</sup> oppure *pro futuro* lasciando alla libera determinazione della persona l'individuazione del momento idoneo<sup>32</sup>.

Diversa è la questione relativa alla necessaria modifica degli organi sessuali secondari. L'assenza di precise indicazioni da parte della giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha spinto la dottrina a ritenere che dovesse ritenersi sufficiente la terapia ormonale<sup>33</sup>. In quest'ultimo senso, si pronuncia l'intera giurisprudenza analizzata, la quale sembra giudicare il trattamento ormonale in grado di modificare gli organi sessuali secondari quale condizione minima e necessaria per il riconoscimento giuridico dell'identità di genere. Tuttavia, occorre fare delle precisazioni. Tale assunto non è mai giustificato nelle sentenze analizzate, non rendendo così possibile comprendere se ciò sia un presupposto implicito richiesto dall'autorità giudiziaria oppure l'assenza di casi giunti a cognizione non abbia permesso pronunce in senso differente<sup>34</sup>.

La questione si lega profondamente al compito del giudice di accertare l'univocità, definitività e l'irretrattabilità del percorso compiuto dalla persona trans.

La giurisprudenza mette bene in luce gli strumenti utilizzati per adempiere a tale verifica.

Un ruolo sempre maggiore assume la documentazione allegata dalla parte attrice nell'atto di citazione, soprattutto qualora i certificati siano stati redatti e prodotti da enti pubblici<sup>35</sup>. La completezza di tale documentazione porta a escludere il più delle volte il ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio, ritenuta superflua e in contrasto con le esigenze di economia processuale<sup>36</sup>. Ciononostante, alcune pronunce riportano ancora il ricorso alla c.t.u.<sup>37</sup> senza che però sia riportata in punto di diritto l'esigenza che giustifica il ricorso a tale strumento<sup>38</sup>. Rispetto a tale fenomeno, si possono avanzare delle ipotesi alla luce dell'analisi complessiva svolta: talvolta, la perizia sembrerebbe essere richiesta al fine di integrare e completare la documentazione necessaria; talvolta, il ricorso alla c.t.u. parrebbe

detentore di tale libertà». Sul ruolo del giudice nel procedimento in oggetto si vedano anche le osservazioni di L. FERRARO, *Il giudice nel procedimento di rettificazione del sesso: una funzione ormai superata o ancora attuale?*, in *Questione giustizia*, 2, 2016, 220 ss.

<sup>31</sup> Tribunale di Perugia, 18 gennaio 2022, n. 70.

<sup>32</sup> Tribunale di Napoli, 01 dicembre 2021, n. 9701.

<sup>33</sup> Così A. LORENZETTI, *Il cambiamento di sesso*, cit., 452. Ugualmente si veda N. POSTERARO, *Transessualismo, rettifica anagrafica del sesso*, cit., 1363. Lo stesso Autore (ivi, 1365-1366) tuttavia pone il problema della persona che per ragioni mediche sia impossibilitata ad assumere tale trattamento.

<sup>34</sup> Tuttavia, si veda *infra* le considerazioni svolte sul caso del Tribunale di Trapani.

<sup>35</sup> In tal senso si sono espressi Tribunale di Modena, 15 novembre 2021, n. 1508; Tribunale di Modena, 28 aprile 2022, n. 538; Tribunale di Termini Imerese, 29 gennaio 2020, n. 86. In dottrina tale soluzione era stata suggerita da F. BILOTTA, voce *Transessualismo*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, VIII agg., Torino, 2013, 759.

<sup>36</sup> Si esprimono in tal modo *ex multis* Tribunale di Prato, 11 luglio 2017, n. 2; Tribunale di Roma, 05 luglio 2017, n. 13618; Tribunale di Vercelli, 27 dicembre 2018, n. 561; Tribunale di Forlì, 15 giugno 2021, n. 681; Tribunale di Como, 13 giugno 2022, n. 650; Tribunale di Modena, 28 aprile 2022, n. 538; Tribunale di Brescia, 05 dicembre 2022, n. 2958; Tribunale di Benevento, 10 novembre 2022.

<sup>37</sup> Tribunale di Macerata, 30 maggio 2018, n. 665; Tribunale di Bologna, 07 giugno 2017, n. 966; Tribunale di Trani, 06 dicembre 2018, n. 2461; Tribunale di Ancona, 17 maggio 2019, n. 936; Tribunale di Trani, 07 gennaio 2021, n. 38; Tribunale di Napoli, 23 maggio 2022, n. 5066.

<sup>38</sup> A. SCHUSTER, *La rettificazione di sesso*, cit., 31 ritiene che l'utilizzo dei poteri ufficiosi del giudice sia un'eccezione nel rito ordinario di cognizione il cui esercizio richiede uno sforzo argomentativo da parte dell'autorità giudiziaria.



più frequente qualora il collegio abbia poca dimestichezza con le questioni inerenti all'identità di genere, avendo affrontato nei giudizi raramente simili fattispecie.

A ciò si aggiunga che è sempre presente all'interno delle pronunce l'interrogatorio libero<sup>39</sup>. Tale colloquio assolve a una duplice funzione: ricostruire la storia e l'esperienza personale del soggetto<sup>40</sup> e osservare attentamente l'individuo. In diverse sentenze si dà atto di segni ed elementi esteriori in grado di confermare l'avvenuta affermazione del genere. L'abbigliamento, la tonalità della voce, la presenza (o l'assenza) di barba o peluria sono indici ulteriori in grado di confermare, assieme alle risultanze mediche, la volontà e la serietà del percorso intrapreso dalla persona<sup>41</sup>.

Alla luce degli elementi emersi, si può asserire che si registra una piena adesione della giurisprudenza di merito alla logica e alle finalità di fondo che animano la legge n. 164 del 1982 e le pronunce delle Corti apicali del 2015: la necessità in capo alla persona trans di dimostrare di appartenere al genere opposto, presentando elementi tali da essere ritenuti ascrivibili al genere maschile o femminile, e al contempo la definizione di un percorso di affermazione di genere non standardizzato. Non è possibile, pertanto, definire il «"tasso" di mascolinità o femminilità»<sup>42</sup> richiesto se non nel suo grado minimo ossia quello conseguente al trattamento ormonale. Tutti gli altri interventi o caratteristiche attingono alle variabili del singolo caso concreto e alla valutazione giudiziale dell'obiettivo raggiunto<sup>43</sup>.

È pur vero che in questo contesto la sentenza del Tribunale di Trapani del 2022<sup>44</sup> si pone come eccezione. In quell'occasione, infatti, è stata ammessa la sola rettifica anagrafica – come richiesto dalla parte attrice – anche senza un'intervenuta modifica degli organi sessuali secondari. Dall'analisi della pronuncia, però, emergono una serie di criticità tali per cui difficilmente i principi espressi possono trovare un'applicazione in altri contesti. Anzitutto, nessuna motivazione è data rispetto al rito appli-

<sup>39</sup> Come afferma Tribunale di Bologna, 13 aprile 2023, n. 816 «La presenza all'udienza della parte e il suo libero interrogatorio rappresentano preziosi elementi forniti direttamente al giudice (di cui questi può servirsi ai fini della decisione), in considerazione proprio della particolare natura del giudizio e della estrema personalizzazione di questo».

<sup>40</sup> Su tale aspetto si ritornerà *infra* paragrafo 5.

<sup>41</sup> Così come emerge da alcuni passaggi delle varie pronunce di seguito riportati: Tribunale di Roma, 04 agosto 2017, n. 15902 «il trattamento ormonale femminilizzante [...] ha prodotto un risultato di evidente femminilizzazione del soggetto, rilevata anche dal G.I., in udienza (aspetto esteriore di una donna, voce con timbro spiccatamente femminile)». Tribunale di Milano, 04 novembre 2021, n. 8952 «nel corso del giudizio il giudice istruttore ha proceduto all'audizione di parte attrice, la quale, comparsa nell'udienza [...] in abiti e acconciatura maschili, ha – con voce anch'essa maschile – dichiarato [...]». Tribunale di Como, 13 luglio 2021, n. 731 «Come ha avuto modo di riscontrare lo stesso Giudice Istruttore, infine, P. presenta non solo i modi e l'abbigliamento, ma anche i tratti somatici esteriori propri di un uomo e, in particolare, la capigliatura, la barba e la voce». Per una prospettiva antropologica su tali aspetti si veda il contributo di S. GRILLI, C. VESCE, Genitalia out of scope. *Riflessioni intorno a pratiche di cura e cittadinanza trans nelle sentenze di rettifica di attribuzione di sesso*, in *Dada Rivista di Antropologia post-globale*, speciale n. 2, 2020, spec. 99-105.

<sup>42</sup> A. LORENZETTI, *Il cambiamento di sesso*, cit., 452.

<sup>43</sup> Si realizza pienamente così quanto indicato da I. RIVERA, *Le suggestioni del diritto all'autodeterminazione personale tra identità e diversità di genere. Note a margine di Corte cost. 221 del 2015*, in *Consulta online*, 1, 2016, 188-189 la quale ha suggerito che la pronuncia della Corte costituzionale n. 221 del 2015 avesse invitato a un approccio flessibile in grado di tenere in considerazione il caso concreto e di fornire una tutela piena alle differenti situazioni.

<sup>44</sup> Tribunale di Trapani, 06 luglio 2022, n. 6. La sentenza è reperibile anche nella rivista *Il Diritto di Famiglia e delle Persone*, n. 3, 2023, 1118-1123.

cato, il quale risulta essere non quello delineato dal d.lgs. 150 del 2011, ma il procedimento di rettifica degli atti dello stato civile ex art. 95 del d.P.R. n. 396 del 2000. La lettura della sentenza suggerisce poi che la mancata modifica degli organi sessuali secondari non sia stata esplicitata nell'atto introduttivo, ma che emerga dal libero interrogatorio della ricorrente e dalle risultanze della c.t.u. disposta. Gli stralci della perizia riportati indicano come l'attrice vivesse una varianza di genere ma ciò non le causasse disforia di genere. In altri termini, la ricorrente viveva serenamente nella propria intimità femminile, pur presentando delle caratteristiche associate ai tratti maschili. Il raggiunto equilibrio psico-fisico indicava al consulente tecnico di escludere che l'effettuazione dell'intervento medico chirurgico potesse incidere sul benessere della ricorrente. A tali risultanze il tribunale aderisce interamente. Tuttavia, non è possibile ricostruire il percorso argomentativo del giudice rispetto alla modifica ormonale degli organi sessuali secondari poiché non vi è alcun minimo accenno nella pronuncia. Il tribunale si limita infatti a riportare la giurisprudenza della Corte costituzionale e di legittimità del 2015 relativa all'intervento chirurgico sugli organi sessuali primari, applicandola anche al caso concreto sulla base della c.t.u.

La sentenza del Tribunale di Trapani offre l'occasione per mettere in luce un ulteriore aspetto emerso dall'analisi condotta: la difficoltà a reperire pronunce che affrontino il tema del riconoscimento di altre identità che superino la dicotomica alternativa maschio/femmina.

La decisione del Tribunale di Paola, chiamato a decidere su un caso di intersessualismo<sup>45</sup>, pur non affrontando la questione del riconoscimento anagrafico di un genere in grado di rappresentare la peculiarità della condizione intersessuale<sup>46</sup>, pone alcune precisazioni sulla procedura da intraprendere per la rettifica dell'atto di nascita. Al momento della nascita il minore presentava una sindrome adrenogenitale e gli era attribuito il sesso maschile. Le successive indagini avevano accertato che il neonato possedeva organi genitali interni femminili e dal punto di vista genetico cromosomi femminili. Alla luce di tali risultanze medico-scientifiche, i genitori presentavano istanza di rettificazione dell'atto di nascita all'ufficiale di stato civile senza ricevere alcuna risposta. Agivano pertanto con ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. al fine di accertare e dichiarare che la minore appartenesse al genere femminile e, conseguentemente, ordinare all'ufficiale di stato civile la rettificazione del sesso e del nome nell'atto di nascita. La domanda è dichiarata inammissibile<sup>47</sup> ed è interessante soffermarsi su alcuni punti della sentenza che possono essere utili al presente lavoro. I ricorrenti infatti avevano basato la tutela in via d'urgenza proprio sull'art. 1 della legge n. 164 del 1982. Tuttavia, secondo il tribunale, la variazione di genere si pone in modo differente nel caso dell'intersessualismo in quanto

<sup>45</sup> Tribunale di Paola, decreto del 28 ottobre 2021. L'atto è consultabile <https://www.studiolegalejaccheri.it/2022/09/22/lintersessualismo-richiede-giudizio-di-rettifica-dellatto-di-nascita/>.

<sup>46</sup> Al pari di quanto avvenuto in alcuni Stati europei in seguito alle pronunce delle rispettive Corti costituzionali. Sul punto sia permesso il rinvio a G. MINGARDO, *Il riconoscimento delle nuove soggettività e il limite del binarismo di genere nella prospettiva costituzionale*, in *Genlus – Rivista di studi giuridici sull'orientamento sessuale e l'identità di genere*, in corso di pubblicazione.

<sup>47</sup> Sul piano processuale, il Tribunale ha ritenuto inidoneo il ricorso ex art. 700 c.p.c. per una tutela cautelare atipica di mero accertamento. I provvedimenti resi ex art. 700 c.p.c. sono connotati da instabilità e incapacità ad assumere i tratti di cosa giudicata. Nel caso di specie, invece, «[a]ssegnando [...] al provvedimento ex art. 700 c.p.c. il contenuto dichiarativo proprio della pronuncia di accertamento si tratterebbe di anticipare un effetto conseguibile solo a seguito dell'intervenuto giudicato di merito».

«[...] il soggetto apparteneva *ab origine* al genere sessuale opposto a quello indicato nell'atto pubblico»<sup>48</sup> laddove nel transessualismo la difformità «è dipesa da una sopravvenienza fattuale, ossia da un'intervenuta modificazione dei caratteri sessuali». Per tale motivo, i ricorrenti devono agire secondo il procedimento indicato all'art. 95 del d.P.R. n. 396 del 2000 in quanto procedimento idoneo «all'accertamento della veridicità di un fatto materiale così come indicato nell'atto di nascita, ossia il sesso effettivo di un individuo avente organi genitali ambigui»<sup>49</sup>.

L'unico caso giudiziale in cui esplicitamente emerge la questione del riconoscimento dell'identità non binaria è al momento l'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale del Tribunale di Bolzano<sup>50</sup>. Nel caso di specie, il ricorrente dichiarava di appartenere al genere non binario e richiedeva al tribunale di poter essere autorizzato a effettuare interventi medico-chirurgici e di ottenere la rettificazione del sesso indicato nell'atto di nascita da "femminile" ad "altro". La questione, tuttavia, è stata dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 143 del 2024 in quanto il riconoscimento di un genere ulteriore a quello maschile o femminile spetta in prima battuta al legislatore. Alla luce di tale pronuncia, si deve ritenere che in assenza di un intervento legislativo difficilmente i tribunali di primo grado accoglieranno nel breve periodo richieste di riconoscimento di identità non binarie<sup>51</sup>. È ragionevole dunque ritenere che l'impianto della legge n. 164 del 1982 e la *ratio* che la anima sia destinata a perdurare ancora nel tempo.

### 3. La continuità giuridica dei legami affettivi dal matrimonio all'unione civile...e viceversa

Una dinamica relativamente differente emerge spostando l'attenzione nei confronti del profilo della continuità giuridica dei legami affettivi, instaurati prima della pronuncia di rettificazione di attribuzione di sesso.

All'indomani della sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2014 e della sentenza n. 8097 del 2015 della Corte di cassazione, è possibile reperire due differenti pronunce di senso opposto a fronte della medesima fattispecie, ossia il divorzio imposto in seguito all'affermazione di genere da parte del coniuge.

Il Tribunale di Milano, trovatosi a dover dirimere una tale controversia, ha disposto lo scioglimento del matrimonio in seguito al passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione del sesso<sup>52</sup>. Diversamente, il Tribunale di Roma ha ritenuto che non si dovesse procedere allo scioglimento del matrimonio in seguito a rettificazione di attribuzione di sesso in quanto in assenza di un'apposita normativa non vi erano ragioni per poter ledere il diritto alla continuità del rapporto di coppia<sup>53</sup>.

<sup>48</sup> *Ibidem*.

<sup>49</sup> *Ibidem*. In dottrina, l'esperibilità del procedimento ex art. 95 del d.P.R. n. 396 del 2000 è stata suggerita da G. CARDACI, *Il processo di accertamento del genere del minore intersessuale*, in *Rivista di diritto processuale*, 3, 2016, 683 ss.

<sup>50</sup> Ordinanza di rinvio del 12 gennaio 2024, n. 11 pubblicata in G.U. 14 febbraio 2024, n. 7.

<sup>51</sup> Non è possibile, nel momento in cui si scrive, poter verificare l'applicazione della decisione della Corte costituzionale nel procedimento principale in quanto quest'ultimo non è stato ancora riassunto.

<sup>52</sup> Tribunale di Milano, decreto del 22 aprile 2015. Tuttavia, come segnala C.P. GUARINI, *Tra "divorzio imposto" e "matrimonio a tempo"*, cit., la decisione del Tribunale di Milano, essendo stata depositata il giorno successivo a quella della Cassazione, non poteva né conoscerne il contenuto, né esserne influenzata.

<sup>53</sup> Tribunale di Roma, 15 aprile 2016.

È difficile ipotizzare quale sarebbe stato l'orientamento accolto dalla successiva giurisprudenza in quanto la questione ha trovato una soluzione definitiva in tempi relativamente brevi. L'intervento del legislatore con la legge n. 76 del 2016 ha colmato il vuoto giuridico, introducendo l'istituto delle unioni civili quale mezzo di tutela della vita di coppia per le persone omosessuali. Tuttavia, se da un lato tale novella ha regolamentato la fattispecie in esame, ha al tempo stesso introdotto una nuova e potenziale criticità. La legge, infatti, ha disposto due conseguenze differenti in caso di attribuzione di genere a uno dei due partner a seconda del vincolo giuridico che le lega: in caso di matrimonio, ai sensi dell'art. 1 co. 27 i coniugi possono richiedere l'automatica conversione del vincolo in unione civile<sup>54</sup>, laddove in caso di unione civile, in base all'art. 26 co. 1 è stato replicato il meccanismo dello scioglimento automatico.

Tale differente trattamento imposto dalla legge n. 76 del 2016 non è stato immediatamente oggetto di interpretazione da parte della giurisprudenza di merito. L'eventuale volontà della coppia unita civilmente di mantenere il legame giuridico-affettivo e di convertire pertanto la propria unione in matrimonio in seguito alla sentenza di riattribuzione del genere si è manifestata in prima battuta nella giurisprudenza di merito in due differenti fattispecie dai tratti peculiari, entrambe decise nel 2019, in cui i principi affermati rimangono circoscritti ai casi di specie.

In un caso, il Tribunale di Grosseto è stato chiamato a decidere sul mantenimento del vincolo matrimoniale da parte di due coniugi che avevano presentato entrambi distinte domande di riattribuzione di genere<sup>55</sup>. L'assenza di una regolamentazione di tale fattispecie ha condotto i giudici a dover ricercare un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata e a stabilire pertanto la conservazione del vincolo matrimoniale. Non era possibile, infatti, secondo il dettato della legge, poter convertire il matrimonio in unione civile, né era ammissibile pronunciare la dichiarazione di scioglimento del matrimonio per poi contrarre nuovamente tale vincolo una volta ottenute le rettifiche anagrafiche. In quest'ultimo caso, però, il sacrificio del rapporto giuridico avrebbe posto la coppia in una situazione priva di tutele sino alla celebrazione del nuovo matrimonio. La conservazione del legame precedentemente contratto si giustificava anche sulla base del mantenimento della diversità sessuale dei coniugi in seguito alle sentenze di rettificazione tale per cui non si poteva opporre alcun interesse statale in grado di ostacolare tale interpretazione.

In un altro caso, invece, il Tribunale di Brescia ha statuito su una fattispecie in cui il legame giuridico-affettivo e l'affermazione di genere erano avvenuti all'estero<sup>56</sup>. Il caso riguardava una coppia omosessuale italo-brasiliana che contraeva matrimonio in Brasile, trascritto successivamente in Italia nel

---

<sup>54</sup> Il successivo d.lgs. n. 5 del 2017 ha disciplinato processualmente tale fattispecie, introducendo il comma 4-bis all'art. 31 nel d.lgs. 150 del 2011. La coppia può manifestare la volontà di convertire il matrimonio in unione civile con una dichiarazione congiunta resa direttamente in udienza sino alla precisazione delle conclusioni. Il tribunale ordina con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione all'ufficiale di stato civile l'annotazione nei registri dello stato civile. Il medesimo d.lgs. n. 5 del 2017 ha introdotto l'art. 70-octies nel d.P.R. n. 396 del 2000, il quale al comma 5 dispone che l'ufficiale di stato civile del comune di celebrazione del matrimonio ricevuta la sentenza di cui all'art. 31 comma 4-bis iscriva l'unione civile nel relativo registro annotando la scelta del cognome e del regime patrimoniale.

<sup>55</sup> Tribunale di Grosseto, 03 ottobre 2019, n. 740.

<sup>56</sup> Tribunale di Brescia, 17 ottobre 2019, n. 1190. Per un commento a tale pronuncia si veda R. CALVIGIONI, *La rettificazione di sesso nell'unione civile provoca lo scioglimento dell'unione o può trasformarla in matrimonio?*, in *Famiglia e diritto*, 8-9, 2021, 869 ss.

registro delle unioni civili. In un secondo momento, i coniugi richiedevano all'ufficiale di stato civile di trascrivere la loro unione nel registro matrimoniale dal momento che un coniuge aveva completato in Brasile un percorso di affermazione di genere e ottenuto la rettifica anagrafica. A fronte del rigetto della richiesta da parte dell'ufficiale di stato civile, i coniugi adivano il tribunale, il quale accoglieva la domanda e ordinava la trascrizione. Tale decisione si basava, così come emerge dalla succinta motivazione, su un'estensione analogica dell'art. 70-octies del d.P.R. 396 del 2000. Tale interpretazione si imponeva anche alla luce del principio di uguaglianza dal momento che rimediava all'incoerenza presente tra i documenti di identità della ricorrente, che riportavano il genere femminile, e i registri dell'unione civile, in cui risultava il genere maschile.

Al di fuori di questi due casi, le successive pronunce aderiscono acriticamente al dettato normativo. In un caso parrebbe essere riconducibile alla volontà della coppia la decisione di sciogliere la propria unione civile pur mantenendo il legame affettivo<sup>57</sup>. In un altro caso, sono gli stessi giudici ad applicare la disposizione. A fronte della richiesta dell'attrice e della compagna di mantenere la continuità del vincolo contratto, il Tribunale di Torino dispone lo scioglimento automatico dell'unione civile<sup>58</sup>. Dalla lettura della pronuncia, emerge come la richiesta non sia stata affrontata dai giudici i quali l'hanno liquidata velocemente richiamando lo scioglimento *ipso iure* testualmente imposto dalla legge n. 76 del 2016 nel momento del passaggio in giudicato della sentenza di riattribuzione del genere.

Infine, la disparità di trattamento imposta dalla legge è risolta dall'intervento della Corte costituzionale proprio su impulso della giurisprudenza di merito.

Dopo un primo tentativo da parte del Tribunale di Lucca<sup>59</sup>, dichiarato inammissibile dai giudici costituzionali con la sentenza n. 269 del 2022<sup>60</sup>, il Tribunale di Torino, in contrasto con la propria precedente statuizione, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale<sup>61</sup>. Queste sono state accolte parzialmente dalla Corte con la pronuncia n. 66 del 2024, la quale ha introdotto nell'ordinamento un meccanismo in grado di conferire alla coppia unita civilmente un lasso di tempo per poter contrarre matrimonio e fare salvi gli effetti giuridici preesistenti<sup>62</sup>. Seppur con meccanismi non perfettamente

<sup>57</sup> È quanto parrebbe emergere da Tribunale di Milano, 17 febbraio 2020, n. 1479.

<sup>58</sup> Tribunale di Torino, 21 luglio 2021, n. 3728.

<sup>59</sup> Ordinanza di rinvio del 14 gennaio 2022, n. 31 pubblicata in G.U. del 6 aprile 2022, n. 14.

<sup>60</sup> L'inammissibilità era stata dichiarata in base a un difetto di rilevanza per mancanza di attualità e concretezza delle questioni sollevate. Secondo la Corte costituzionale, il giudice *a quo* non aveva operato un vaglio delle richieste avanzate dall'attore, né un'indagine sulla sussistenza delle condizioni per l'accoglimento delle stesse. Inoltre, non vi era stata nel corso del procedimento principale alcuna manifestazione di volontà da parte del partner di voler convertire l'unione civile in matrimonio.

Per una disamina critica di tale pronuncia si veda F. AZZARITI, *Rettificazione di sesso e scioglimento imposto dell'unione civile: un'occasione mancata per la Consulta*, in *La Nuova giurisprudenza civile commentata*, 3, 2023, 610 ss.

<sup>61</sup> Ordinanza di rinvio del 29 maggio 2023, n. 101 pubblicata in G.U. 23 agosto 2023, n. 34.

<sup>62</sup> In tale pronuncia la Corte statuisce che non sia possibile equiparare il vincolo del matrimonio a quello stabilito dall'unione civile. Per tale motivo, non è possibile un'automatica conversione dell'unione civile nell'istituto del matrimonio nel caso in cui il partner compia un percorso di affermazione di genere. Ciononostante, l'automatico scioglimento dell'unione civile in seguito a rettificazione di attribuzione di sesso è stato ritenuto ledere i diritti fondamentali della persona trans. Pertanto, la Corte costituzionale ha stabilito che la coppia unita civilmente possa manifestare nel corso del procedimento di rettificazione di attribuzione di sesso la comune volontà di mantenere in vita il vincolo giuridico che li lega. Così facendo, decorrerà il termine

coincidenti<sup>63</sup>, trova così una definitiva risoluzione la questione relativa alla continuità giuridica dei legami affettivi della coppia nel caso di affermazione di genere da parte di uno dei partner.

#### 4. Quello che la legge non dice: la scelta del prenome e il caso del minore d'età

L'analisi della giurisprudenza di merito permette di mettere in luce anche due ulteriori distinti profili accomunati dal fatto di non essere stati trattati né dalle pronunce delle Corti apicali nel biennio 2014 e 2015, né in realtà dalla stessa legge n. 164 del 1982.

Il primo attiene alla scelta del prenome da adottare da parte della persona trans. L'unica indicazione contenuta nella legge n. 164 del 1982 si rinviene all'art. 5 in cui si afferma che le attestazioni di stato civile rilasciate in seguito alla sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso sono rilasciate «con la sola indicazione del nuovo sesso e nome». L'assenza di ulteriori disposizioni volte a regolamentare i meccanismi di attribuzione del nuovo nome ha impegnato la giurisprudenza sin dall'entrata in vigore della legge. Occorre chiarire che nessun dubbio si è manifestato circa la necessità di modificare il nome della persona precedente alla rettificazione. Il contrasto giurisprudenziale si è attestato piuttosto sulle differenti modalità di individuazione del "nuovo" prenome: da un lato alcune pronunce hanno ritenuto che si dovesse perseguire una soluzione minima ossia la conversione del nome della persona nella corrispondente formulazione del genere opposto; dall'altro lato altre sentenze hanno lasciato una maggior autonomia alle persone trans garantendo loro la possibilità di decidere il prenome da scegliere purché corrispondente al genere attribuito<sup>64</sup>.

Anche tale contrasto interpretativo trova una definitiva risoluzione mediante l'intervento della Corte di cassazione proprio nel periodo temporale considerato nel presente scritto.

Alla base della vicenda giudiziaria, vi era la richiesta di mutamento del prenome mediante la sentenza di riattribuzione di genere. La peculiarità del caso riguardava il fatto che l'istanza non aveva a oggetto un radicale cambiamento con la scelta di un nome completamente differente rispetto a quello precedente, quanto piuttosto una semplice variazione linguistica del prenome: da "Alessandro" ad "Alexandra".

Il Tribunale di Torino e successivamente la Corte d'appello di Torino avevano rigettato sul punto tale richiesta<sup>65</sup>. Era possibile, infatti, solamente una mera femminilizzazione del nome – nel caso di specie, quindi, il nome della persona doveva essere "Alessandra" – poiché i criteri per un diverso mutamento del prenome erano solo quelli indicati dal d.P.R. n. 396 del 2000. La scelta della ricorrente, ba-

---

di centottanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione, periodo in cui saranno sospesi gli effetti dell'automatico scioglimento e la coppia potrà contrarre matrimonio dando così una soluzione di continuità giuridica al legame preesistente. In dottrina tale soluzione era stata prospettata da C.P. GUARINI, *Vicende estintivo-costitutive di "matrimonio" e "unione civile" a seguito di rettificazione anagrafica di sesso*, in M. GORGONI (a cura di), *Unioni civili e convivenze di fatto. L. 20 maggio 2016*, n. 76, Rimini, 2016, 141.

<sup>63</sup> Sul punto si rimanda alle osservazioni critiche di S. SULMICELLI, *La rettificazione di attribuzione di sesso e «l'obiettivo eterogeneità» del matrimonio e delle unioni civili. La timida evoluzione di un modello (ormai) isolato*, in *DPCE Online*, 2, 2024, 827 ss.

<sup>64</sup> Cfr. L. LUCHINI, *Rettifica di sesso e diritto al cambiamento del prenome: riflessioni in merito alla legge n. 164/1982*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2, 1997, 779-786; A. LORENZETTI, *Diritti in transito*, cit., 70-76.

<sup>65</sup> Corte d'appello di Torino, 28 marzo 2018, n. 569.

sata su «un voluttuario desiderio» secondo le parole della Corte d'appello, non rientrava in tali parametri.

La Corte di cassazione con l'ordinanza n. 3877 del 2020 ha riformato sul punto la decisione d'appello e ha chiarito in modo definitivo la questione: l'unico limite applicabile al mutamento di prenome con la sentenza di rettificazione di attribuzione è ravvisabile nella necessaria corrispondenza tra sesso e nome imposta dall'art. 35 del d.P.R. 396 del 2000. Al di fuori di tale caso, non è possibile rintracciare nell'ordinamento alcuna disposizione che obblighi alla mera trasposizione del nome originario nell'altro genere. Vi è anche una ragione fattuale che giustifica l'impossibilità di una mera conversione: alcuni nomi non presentano il corrispettivo nel genere opposto oppure assumono una valenza differente a seconda dei contesti geografici considerati. Ugualmente, non vi sono impedimenti tali per cui sia la stessa persona a manifestare il nome prescelto, fatti salvi i diritti dei terzi o il rispetto delle eventuali limitazioni imposte dalla normativa. Tale soluzione si impone a una lettura costituzionalmente orientata alla luce della stretta connessione tra l'identità di genere e il nome quale elemento distintivo dell'identità personale<sup>66</sup>.

La successiva giurisprudenza di merito ha aderito unanimemente all'orientamento espresso dalla Corte di cassazione, accogliendo pertanto anche quelle richieste di prenome totalmente differenti rispetto a quello precedente<sup>67</sup>.

Il secondo aspetto che emerge dall'analisi condotta e che non risulta disciplinato dalla legge n. 164 del 1982 riguarda la possibilità di pronunciare la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso nei confronti del minore d'età<sup>68</sup>.

Precedentemente al periodo temporale preso in considerazione, erano emerse due pronunce contrastanti. In un primo momento, il Tribunale di Catania aveva ritenuto che né i genitori né tantomeno il minore potessero avviare il procedimento di cui alla legge n. 164 del 1982<sup>69</sup>. Alla base della decisione vi era la qualificazione di tale intervento come atto personalissimo e pertanto interdetto sia agli esercenti della responsabilità personale, sia ai minori in quanto incapaci fino al diciottesimo anno d'età. Al contrario, il Tribunale di Roma aveva sostenuto successivamente che nel silenzio della legge

---

<sup>66</sup> La sentenza della Cassazione colloca così la questione del nome della persona trans nel più ampio filone giurisprudenziale relativo all'intreccio tra l'identità personale e il profilo del nome. A partire dalla sentenza n. 13 del 1994 la Corte costituzionale ha statuito che «[t]ra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome [...] che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione». Sul punto si veda L. TRUCCO, *Introduzione allo studio dell'identità individuale nell'ordinamento costituzionale italiano*, Torino, 2004, 125 ss.

<sup>67</sup> In tal senso Tribunale di Forlì, 15 giugno 2021, n. 681 e Tribunale di Trento, 06 settembre 2022, n. 526 che citano espressamente l'ordinanza della Cassazione. Inoltre, Tribunale di Torino, 15 settembre 2022, n. 3585 che rettifica il nome da "Giulia" a "Mirko" in quanto quest'ultimo era il nome con cui era conosciuto da lungo tempo nella vita sociale.

<sup>68</sup> In dottrina il tema è stato trattato da ultimo da A. VALONGO, *I mutamento di sesso a quarant'anni dall'approvazione della legge 1982 n. 164: un focus sui minori*, in *Diritto delle successioni e diritto di famiglia*, 2, 2023, 727 ss. e M. ERMINI, *La disforia di genere in soggetti minorenni e l'accesso ai trattamenti sanitari*, in A. BUCCELLI (a cura di), *Identità e salute del minore. Problematiche attuali*, Pisa, 2021, 183 ss. Inoltre, in una prospettiva comparata, si veda L. GIACOMELLI, *Il diritto fuori binario. La tutela giuridica dei minori con varianza di genere tra responsabilità genitoriale e autonomia individuale: una prospettiva comparata*, in *Diritto e Salute*, 5, 2019, 30 ss.

<sup>69</sup> Tribunale di Catania, 12 marzo 2004.

fosse possibile accogliere la richiesta avanzata dai genitori di autorizzare il minore ai trattamenti medico-chirurgico mediante un'interpretazione orientata costituzionalmente. Tale soluzione si imponeva infatti alla luce del diritto del minore al perseguimento del benessere psico-fisico e al diritto di vedersi riconosciuto nella vita di relazione con il genere corrispondente alla propria identità<sup>70</sup>.

Seppur, a differenza degli altri ambiti trattati, il profilo dell'affermazione di genere del minore non abbia ricevuto l'attenzione né dalla Corte di cassazione, né tantomeno dalla Corte costituzionale, la giurisprudenza sul punto sembra essersi consolidata rapidamente in senso affermativo.

Infatti, le argomentazioni addotte dal Tribunale di Roma sono state accolte e riproposte dal Tribunale di Frosinone in un caso di richiesta avanzata dai genitori a favore del figlio diciassettenne<sup>71</sup>: il diritto all'identità di genere "agganciato" alla tutela costituzionale dell'art. 32 Cost. permette di considerare l'autorizzazione alla modifica chirurgica degli organi primari e alla rettificazione dei dati anagrafici nel gruppo di quegli interventi sanitari autorizzabili dagli esercenti la responsabilità genitoriale. La pronuncia, inoltre, mette in risalto un ulteriore aspetto. Il consenso all'intervento deve intendersi quale atto complesso che necessita tanto della manifestazione di volontà del minore, da acquisire mediante audizione durante il procedimento, quanto di quella dei genitori che si evince dalla presentazione congiunta del ricorso.

Lo stesso legislatore con l'emanazione della legge n. 219 del 2017 in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento ha avallato tale interpretazione. L'art. 3 comma 2 attribuisce ai genitori il potere di esprimere o rifiutare il consenso informato al trattamento sanitario nei confronti del minore. La disposizione però precisa che i genitori devono tenere in considerazione la volontà del minore e che in ogni caso scopo e limite dell'intervento deve essere la tutela della sua salute psicofisica e della vita nel pieno rispetto della sua dignità<sup>72</sup>.

L'innovazione apportata dal legislatore è stata immediatamente recepita anche nel caso della richiesta di rettificazione di attribuzione di genere. Così il Tribunale di Genova nell'accogliere le domande proposte dai genitori a favore della figlia minorenni giustifica la propria decisione anche alla luce del dato testuale della legge n. 219 del 2017<sup>73</sup>.

Se è vero che le successive pronunce aderiscono in pieno all'orientamento descritto<sup>74</sup>, tuttavia residuano ancora alcuni elementi di incertezza riguardo all'ammissibilità al procedimento dei minori nel caso di conflitto tra la volontà del minore e quella dei genitori oppure nell'eventuale disaccordo tra gli stessi genitori. Tuttavia, tale questione non pare essere di difficile risoluzione grazie anche in questo caso all'intervento del legislatore nell'ambito del processo civile. L'art. 473-bis.8 c.p.c. sul curato-

<sup>70</sup> Tribunale di Roma, 11 marzo 2011. La pronuncia è stata commentata da M.G. RUO, *Persone minori di età e cambiamento di identità sessuale*, in *Famiglia e diritto*, 5, 2012, 502 ss. e A. SCHUSTER, *Identità di genere: tutela della persona o difesa dell'ordinamento?*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2012, 259 ss.

<sup>71</sup> Tribunale di Frosinone, 25 luglio 2017.

<sup>72</sup> Cfr. S. CACACE, *Il trattamento sanitario su minore o incapace: il miglior interesse del paziente vulnerabile fra (più) volontà e scienza*, in M. FOGLIA (a cura di), *La relazione di cura dopo la legge 219/2017*, Pisa, 2019, 71 ss.

<sup>73</sup> Tribunale di Genova, 20 dicembre 2018, n. 153.

<sup>74</sup> Così Tribunale di Lucca, 27 agosto 2021, n. 748 reperibile su *ForoPlus*; Tribunale di Bologna, 5 ottobre 2021 (anche se durante il procedimento il minore ha raggiunto la maggiore età); Tribunale di Rovigo, 20 gennaio 2023, n. 68.



re speciale consente infatti di ipotizzare che nei casi di conflitto il minore che abbia compiuto almeno quattordici anni possa chiedere al giudice la nomina di un curatore speciale<sup>75</sup>.

## 5. Considerazioni conclusive

Al termine della rassegna proposta si possono formulare alcune osservazioni conclusive sul ruolo svolto dalla giurisprudenza di merito nel percorso di affermazione dell'identità di genere.

Rispetto al recepimento dell'interpretazione conforme fornita dalla Corte di cassazione e dalla Corte costituzionale e alle soluzioni proposte, è possibile affermare che vi sia stata da parte dei tribunali una piena adesione al modello delineato per quanto riguarda la modifica degli organi sessuali primari e secondari. In entrambi i casi, la giurisprudenza è pressoché unanime nel ritenere i primi meramente eventuali, autorizzabili solamente laddove funzionali al perseguimento del benessere psicofisico dell'interessato, e i secondi indispensabili per l'accoglimento delle domande<sup>76</sup>.

Vi è anche un ulteriore dato che conforta l'assunto del pieno recepimento del modello: i giudizi di secondo grado reperiti nel periodo considerato sono stati due, di cui uno solamente attinente ai requisiti per l'autorizzazione e la rettifica dei documenti<sup>77</sup>. Anche quest'ultima pronuncia si colloca nell'orientamento maggioritario. La Corte d'appello di Torino, infatti, ha censurato la decisione del giudice di prima istanza di rigettare la domanda sulla base di una mancata sovrapposizione fra il genere psicologico femminile e il genere fisico da parte dell'attrice<sup>78</sup>. Nonostante quest'ultima, infatti, si fosse sottoposta a modifica degli organi sessuali secondari, mediante interventi di mastectomia e di rinoplastica e assunzione di ormoni femminilizzanti, non si era mai sottoposta a un percorso psicoterapico. Pertanto, l'attrice difettava, a parere del tribunale, di una piena metabolizzazione e simbolizzazione mentale dell'essere femminile. Il giudice di secondo grado riforma tale pronuncia proprio sulla scorta delle pronunce della Corte costituzionale e della Cassazione del 2015. Il percorso di affermazione di genere richiede un percorso personalizzabile che non è possibile ricondurre a protocolli generali applicabili a qualsiasi situazione. L'attenta analisi della concreta e specifica, situazione, anche a fronte dei risultati della c.t.u., conduce pertanto la Corte d'appello ad accogliere le domande dell'attrice.

Al di fuori degli elementi oggetto di pronuncia delle Corti apicali, è emerso il ruolo fortemente correttivo e integrativo della giurisprudenza di merito rispetto agli impedimenti o alle lacune del testo normativo, come riportato nei casi del divorzio imposto, della scelta del prenome e dell'accesso al procedimento di rettificazione da parte dei minori. È chiaro come nel periodo temporale preso in

<sup>75</sup> In tal senso si esprime A. MORACE PINELLI, *Curatore speciale e autodeterminazione del minore d'età*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 4-5, 2023, 975-976. Favorevole a una valorizzazione della figura del curatore speciale nei casi in discussione è anche A. VALONGO, *Il mutamento di sesso*, cit., 766-768.

<sup>76</sup> Cfr. *supra* paragrafo 2.

<sup>77</sup> Il caso affrontato da Corte d'appello di Trento, 12 giugno 2018, n. 141 riguardava una svista del giudice di primo grado che non si era pronunciato sulla domanda giudiziale all'autorizzazione alla modifica medico-chirurgica degli organi sessuali primari.

<sup>78</sup> Corte d'appello di Torino, 28 marzo 2018, n. 569.

considerazione tali interventi abbiano avuto la funzione di ampliare e rafforzare i diritti delle persone trans<sup>79</sup>, risolvendo in modo pressoché definitivo contrasti interpretativi precedenti.

La lettura delle sentenze di merito però induce a svolgere anche ulteriori riflessioni soprattutto per quanto riguarda le caratteristiche del procedimento e una sua eventuale riforma<sup>80</sup>.

Emerge chiaramente dalla giurisprudenza che tale cambiamento non possa avvenire tramite l'intervento del potere giudiziario, ma necessiti di un intervento legislativo. I tentativi di poter modificare in parte il procedimento di rettificazione di attribuzione di sesso sono risultati infruttuosi. A tal proposito, infatti, le istanze volte a sollecitare l'incostituzionalità dell'obbligo di autorizzazione giudiziale per eseguire l'intervento medico-chirurgico sono state in un caso respinte per mancanza di rilevanza nel caso di specie dalla Corte di cassazione<sup>81</sup> e in un altro caso negate in parte dalla Corte costituzionale dalla stessa sentenza n. 143 del 2024. Nonostante, infatti, abbiano accolto in parte la questione di legittimità confermando così il consolidato orientamento giurisprudenziale<sup>82</sup>, i giudici costituzionali non hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'intera disposizione, come invece richiesto dal giudice *a quo*. Al contrario, hanno ritenuto che la richiesta giudiziale di autorizzazione all'intervento chirurgico non sia manifestamente irragionevole e pertanto rientri nell'ambito della discrezionalità legislativa<sup>83</sup>.

Un altro esempio che emerge a più riprese dalla giurisprudenza di merito attiene alla domanda della parte di attrice di disporre un ordine alle varie pubbliche amministrazioni di correzione di tutti i documenti o certificati. Dal punto di vista giuridico, tale pretesa è sempre dichiarata inammissibile sulla base non solo della genericità della domanda, ma anche perché non è consentito al giudice ordinare un *facere* alla pubblica amministrazione al di fuori dei casi specificatamente consentiti dalla legge<sup>84</sup>. Ciò non toglie che tale fattispecie metta in luce una criticità che cela sentimento di sofferenza nei confronti del procedimento di rettificazione di attribuzione di sesso da parte della persona trans, co-

<sup>79</sup> L'impegno dei giudici nella tutela dei diritti fondamentali appare confermato indirettamente anche da un ulteriore dato. I tempi delle pronunce sembrerebbero in alcuni casi ridotti rispetto ai tempi medi del giudizio ordinario. In alcuni casi, confrontando la data riportata sulla notifica dell'atto di citazione con la data di deposito della sentenza, il tempo stimato è quantificato in un periodo di tre/quattro mesi. L'assenza, tuttavia, di dati e statistiche ufficiali non permettono di valutare se si tratti di un orientamento generale oppure riguardi solamente alcune specifiche realtà.

<sup>80</sup> Le criticità del procedimento sono state analizzate da G. CARDACI, *Per un "giusto processo" di mutamento di sesso*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 4, 2015, 1459 ss.; N. POSTERARO, *Transessualismo, rettificazione anagrafica del sesso*, cit., 1367-13670 e precedentemente dello stesso Autore, *Id.*, *Il diritto alla salute delle persone transessuali e la rettificazione chirurgica del sesso biologico: problemi pratici*, in *Rivista italiana di medicina legale*, 3, 2017, 1096-1101. In chiave comparata con l'ordinamento francese si veda A. NASCOSI, *Transessualismo, rettificazione anagrafica del sesso*, in *GenIUS – Rivista di studi giuridici sull'orientamento sessuale e l'identità di genere*, 2023.

<sup>81</sup> Corte di cassazione, ord. 9 marzo 2022, n. 7735.

<sup>82</sup> La Corte costituzionale ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 del d.lgs. 150 del 2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.

<sup>83</sup> Corte costituzionale, sent. 143 del 2024 punto 6.2. del Considerato in diritto.

<sup>84</sup> Così Tribunale di Savona, 30 marzo 2016, n. 357; Tribunale di Lamezia Terme, 29 gennaio 2019, n. 84; Tribunale di Foggia, 28 gennaio 2021, n. 227; Tribunale di Vicenza, 07 agosto 2020, n. 1342.

stretta a rivolgersi di volta in volta a ciascun ente per richiedere l'applicazione della sentenza che dispone la rettifica anagrafica.

L'inadeguatezza del procedimento emerge rispetto anche a un altro aspetto. La figura del pubblico ministero risulta piuttosto evanescente dal momento che la notifica dell'atto introduttivo nei suoi confronti e la sua partecipazione al procedimento assumono per lo più carattere formale. Le pronunce evidenziano come nei procedimenti di rettificazione di attribuzione del sesso il pubblico ministero non si costituisca oppure si dichiari favorevole all'accoglimento delle domande proposte dall'attore o dall'attrice. La portata effettiva della partecipazione al procedimento, considerata elemento di garanzia da parte della Corte costituzionale, risulta affievolita, al punto da chiedersi se sia ancora necessaria. La norma potrebbe infatti aver esaurito la propria funzione alla luce dell'evoluzione della società. In una chiave storica, l'introduzione della figura del pubblico ministero era finalizzata a garantire un procedimento nei confronti di un fenomeno all'epoca poco conosciuto e rispetto al quale si potevano nutrire alcuni timori di abuso del diritto.

C'è infine un ultimo elemento, il meno giuridico di tutti, che impone una meditazione sul procedimento giudiziale in una prospettiva di riforma.

Spesso le sentenze contengono le trascrizioni dell'interrogatorio libero la cui lettura permette di entrare nei vissuti delle persone trans e collocarne la soggettività in un contesto relazionale concreto<sup>85</sup>. Le narrazioni del percorso intrapreso per affermare il proprio genere si arricchiscono delle singole esperienze personali e delle difficoltà incontrate. Talvolta il racconto si allarga alle vicende familiari, potendo così il giudice (e il lettore) ricostruire i rapporti con i genitori e con gli altri parenti.

La lettura consequenziale delle pronunce lascia sullo sfondo la sensazione che i racconti che testimoniano l'incertezza del mestiere di vivere<sup>86</sup> siano funzionali a mettere in scena una sorta di copione, destinato a ripetersi di pari passo ogni volta e finalizzato a convincere il giudice di avere tutte le caratteristiche per ottenere il riconoscimento giuridico di quell'identità che già si è.

---

<sup>85</sup> In questo senso si veda Tribunale di Milano, 13 febbraio 2019, n. 1431; Tribunale di Milano, 05 dicembre 2019, n. 11278; Tribunale di Milano, 17 febbraio 2020, n. 1477; Tribunale di Milano, 06 luglio 2021, n. 5912; Tribunale di Trento, 06 settembre 2022, n. 526; Tribunale di Modena, 28 aprile 2022, n. 538; Tribunale di Novara, 09 gennaio 2023, n. 10 reperibile nella banca dati *Foroplus*.

<sup>86</sup> Parafrasando l'espressione utilizzata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 494 del 2002.